ALLEGATO A

Premesse

1. I cittadini attivi con la firma del patto di collaborazione dichiarano ed accettano:
a) di essere maggiorenni;
b) di utilizzare abbigliamento, mezzi e attrezzature di lavoro idonee ed atte a garantire l'adeguata protezione dell'operatore;
c) di mettere in atto ogni misura necessaria per la tutela della sicurezza propria ed altrui;
d) di essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria e competenza per lo svolgimento delle attività elencate nel patto;
e) di operare secondo logiche di razionale buon senso e tutela della propria e altrui salute e sicurezza

2. L'Amministrazione comunale assume gli oneri per la copertura assicurativa dei cittadini attivi nei termini e con le modalità precisate nel patto. Resta a discrezione e a carico del singolo cittadino volontario la stipula di eventuali ulteriori coperture assicurative per i rischi non coperti dalla suddetta polizza.

3. I Cittadini che collaborano con l'Amministrazione nell'ambito delle aree di intervento individuate dal presente Patto:
a) assumono, per il periodo relativo al progetto, la custodia dei beni utilizzati e delle aree detenute, con segnalazione di eventuali danneggiamenti o situazioni di pericolo;
b) rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa grave o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Vigilanza e azioni di controllo

4. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, direttamente o indirettamente, valutazioni sulla realizzazione delle attività e l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni disposte in relazione al patto stipulato, con la facoltà di rilasciare ulteriori prescrizioni ai Cittadini attivi.

5. Qualora in sede di sopralluogo si accerti l'esistenza di una situazione di pericolo grave e immediato, le lavorazioni verranno sospese fino all'attuazione di necessari adeguamenti.

6. Il Dirigente del Servizio potrà esercitare tali funzioni avvalendosi di figure tecniche specificatamente incaricate a supporto.

Revoca del patto di collaborazione

7. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare unilateralmente il patto di collaborazione qualora siano intervenuti elementi tali da giustificare tale provvedimento.

8. A titolo esemplificativo, si elencano alcune fattispecie che possono determinare la revoca:
- inadeguatezza, sotto il profilo della competenza, del Cittadino attivo rispetto all'oggetto del Patto di collaborazione;

- sussistenza di provvedimenti di interdizione o, comunque, di misure che escludano la capacità di collaborare con la Pubblica Amministrazione;
- danni patrimoniali ai beni immobili:
- esecuzione di attività non previste dal patto di collaborazione;
- gravi eventi verificatisi nel corso dell'esecuzione delle attività o gestione del Patto;
- sopravvenuti motivi di interesse generale;
- inosservanza delle prescrizioni o delle clausole del patto

Rischi particolari e situazioni che non possono rientrare nell'ambito del presente Patto

9. Le attività previste dal patto debbono essere svolte nell'ambito del contesto normativo sopra descritto, ovvero in assenza di particolari condizioni di rischio che possano determinare l'applicazione di specifiche e più restrittive norme di sicurezza, che richiederebbero apposite e complesse procedure.
In particolare non potranno essere svolte lavorazioni che espongono i Cittadini attivi ai seguenti rischi:

- rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2.00
- rischio di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m. 1,50
- rischio di elettrocuzione, in prossimità di linee elettriche e cavi in tensione
- rischio di esposizione a sostanza chimiche e/o biologiche
- rischio di movimentazione manuale di carichi superiori a kg. 25
- utilizzo di attrezzature che richiedano un specifica formazione e addestramento (utensili da lavoro, macchine operatrici, trabattelli, scale, piattaforme e apparecchi di sollevamento, ecc.) salvo possesso di attestazione della formazione necessaria.

.